

**AGEVOLAZIONI****“Sisma bonus”: un’agevolazione di difficile fruizione**

di Alberto Rocchi, Pier Roberto Sorignani

È certamente **datata** la disposizione contenuta alla [\*\*lett. i\) dell’articolo 16-bis, comma 1, Tuir\*\*](#) volta ad agevolare gli interventi finalizzati alla **sicurezza statica e antisismica** del patrimonio edilizio attraverso opere realizzate sulle **parti strutturali degli edifici** (o complessi di edifici strutturalmente collegati).

La **misura dell’agevolazione**, così come risulta dalla originaria formulazione del Tuir, è la medesima prevista per gli altri interventi di **recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica**, nel cui stesso ambito si colloca, di talché è ammesso in deduzione un importo pari al **36 per cento** delle spese documentate fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore alla soglia di **euro 48.000,00** per ciascuna unità immobiliare.

In considerazione della **rilevanza** ed **attualità** di tale misura sociale – anche a motivo dei ripetuti episodi sismici – il legislatore ha inteso rafforzare il **favor normativo** al fine di consentire ai contribuenti di godere di uno **sconto fiscale più consistente**.

Ed è così che la nasce la prima versione del **sisma bonus “potenziato”** attraverso la disposizione contenuta all'[\*\*articolo 16, comma 1-bis, D.L. 63/2013\*\*](#), che introduce:

- una maggiore aliquota di detrazione delle spese (**65% a fronte del 36% previsto nel Tuir**);
- un **tetto più elevato del limite di spesa** per ciascuna unità immobiliare (**euro 96.000,00** in luogo dei 48.000,00 previsti dal Tuir);

applicabile alle **unità immobiliari** :

- ubicate in **zone sismiche ad “alta pericolosità”** (di cui all’allegato A dell’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2013, codici 1 e 2);
- a **destinazione abitativa o ad attività produttiva**.

Il problema si pone nell’individuare il **momento di decorrenza dell’agevolazione**. Sul punto, infatti, la norma si riferiva alle spese *“le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione”*; in pratica, dopo il **4 agosto 2013**, che coincide con la data di entrata in vigore della legge di conversione del citato **D.L. 63/2013**.

Venivano dunque esclusi tutti quei lavori ancorati a **procedure autorizzatorie** in corso alla data del 4 agosto 2013 o, comunque, completate alla medesima data: e questo per una deliberata

ed esplicita scelta del legislatore.

La problematica interpretativa si è fatta tuttavia particolarmente delicata in virtù della proroga di quella che avrebbe dovuto, così negli intenti del Legislatore, essere una misura a termine (il riferimento va all'[articolo 16, comma1-bis, D.L. 63/2013](#)).

Le **proroghe** della disposizione in commento sono intervenute per mano:

- dell'[articolo 1, comma 139, L. 147/2013](#) che ha prorogato al 31/12/2014 la validità di alcune misure;
- dell'[articolo 1, comma 47, L. 190/2014](#), che ha uniformato al 31/12/2015 il termine di scadenza dell'agevolazione;
- dell'[articolo 1, comma 74, L. 208/2015](#), che ha prorogato al 31/12/2016 il termine di scadenza dell'agevolazione;
- dell'[articolo 1, comma 2, lettera c\) L. 232/2016](#), che ha prorogato al 31/12/2017 il termine di scadenza dell'agevolazione;
- dell'[articolo 46 D.L. 50/2017](#) e dell'[articolo 1 L. 205/2017](#) che ha previsto una “finestra” di validità della misura agevolativa nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021.

Orbene ognuna delle disposizioni sopra richiamate, si limita a **spostare i termini** senza toccare la formulazione letterale della norma originaria, che continua a contenere la frase sopra citata **“le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione”**.

Se ci limitassimo a un’interpretazione strettamente letterale, dovremmo concludere che ogni agevolazione è subordinata all'avvio delle **procedure autorizzatorie** dopo la data di entrata in vigore della **legge di proroga**: ma in questo modo si arriverebbe all'assurdo risultato che **nessun intervento risulterebbe agevolabile**, dal momento che ogni norma sposta sempre in avanti il “*dies a quo*” del periodo di validità.

Si tratta ovviamente di un effetto non voluto collegato alla continua **reiterazione** della normativa attraverso le varie leggi di bilancio. Occorre pertanto accogliere un’**interpretazione diversa** (e salvifica degli effetti della norma) secondo cui nella frase **“procedure autorizzatorie iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione”**, la data stessa va individuata in quella del **4 agosto 2013** (ovvero la data di entrata in vigore del **D.L. 63/2013**, quello per primo introduttivo del **“sisma bonus”**). Solo così verrebbero validati gli interventi fatti in sequenza nel tempo e restituita **continuità** alla **misura agevolativa**.

Sul punto, tuttavia, sarebbe auspicabile una **conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate**.

Master di specializzazione

## LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)